



# Comune di Boffalora Sopra Ticino

Provincia di Milano

## ORDINANZA N° 20 DEL 30/09/2008

**OGGETTO:** Divieto di bivacco con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte sul territorio comunale.

**PRESO ATTO** che le azioni repressive nei confronti delle comunità nomadi effettuate negli ultimi tempi nelle città metropolitane hanno creato una migrazione di tali comunità nei territori dei Comuni limitrofi di piccole e medie dimensioni, ;

**RILEVATO** anche da numerosi rapporti della Polizia Locale e dalle segnalazioni dei cittadini che quotidianamente segnalano tali presenze sul territorio comunale, che il fenomeno assume una costante valenza negativa ed accresce il senso di disagio dei cittadini;

**VERIFICATO** che sempre più spesso, tali aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale e che non essendo materialmente possibile, per l'Amministrazione Comunale, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti e pertanto non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree,

**RILEVATO** inoltre che ogni fenomeno generante qualsivoglia disvalore sociale (furti, truffe, vandalismi e simili) viene associato, dall'immaginario collettivo, alla presenza irregolare di detti gruppi di persone nell'abitato urbano;

**PRESO ATTO** pertanto che il persistere di tali comportamenti prolungati nel tempo genera quel senso di sfiducia nelle istituzioni per la mancanza di una pronta e celere risposta a tali atteggiamenti inopportuni, potenzialmente pericolosi e forieri di possibili tensioni con i residenti a causa del malinteso uso, sfociante pertanto in un abuso, della cosa comune, a causa dell'assenza o dell'inadeguatezza di risposte giuridiche forti, certe e rapide fornite dall'ordinamento, e che tale disagio trova spazio anche nelle cronache e nelle lamentele dei cittadini;

**PRECISATO** che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di veicoli, in particolare camper, nei parcheggi comunali né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art.185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario uso di tali veicoli ed all'utilizzo improprio dei luoghi pubblici, del suolo pubblico ed in generale su tutto il territorio comunale in funzione di una pratica quotidiana del bivacco sul suolo pubblico da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario;

**RICONOSCIUTA** alla situazione descritta carattere contingente quanto all'atipicità della stessa ed altresì l'urgenza di provvedere per fare cessare tali fenomeni e per dare una risposta efficace alle istanze dei cittadini che chiedono ripetutamente un'affermazione della presenza delle istituzioni;

**VISTO** l'art.54 del Decreto Legislativo N°267 del 18 Agosto 2000, modificato dalla Legge N°125 del 24/07/2008 in riferimento al potere di Ordinanza dei Sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

**VISTA** la legge N°689 del 24/11/1981;

### **ORDINA**

*E' vietato il bivacco, da intendersi come utilizzo improprio dei luoghi pubblici a luogo di propria dimora con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte su tutto il territorio comunale;*

### **INFORMA**

Che chiunque violerà disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

Si applicano i principi della Legge N°689 del 24/11/1981;

All'atto della contestazioni i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto;

L'inottemperanza all'Ordine dell'autorità verrà punito a norma dell'art. 650 del C.P. ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese dei trasgressori;

Ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 N°241 avverso il presente provvedimento è ammesso il termine di 60 giorni dalla ricorso al TAR Lombardia, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente Ordinanza è trasmessa all'Ufficio territoriale di Governo Prefettura di Milano;

Al Comando Stazione Carabinieri di Magenta;

Al Comando Polizia Stradale di Magenta

Al Comando Polizia Locale di Boffalora sopra Ticino.

Il Comando Polizia Locale di Boffalora sopra Ticino e le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e della esecuzione del presente provvedimento.

Boffaalora sopra Ticino, Dalla Residenza municipale li \_\_\_\_\_

Il Sindaco  
Dott.ssa Garavaglia Anna Maria